



## **COMUNE DI COLLECCHIO**

**SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE  
SULLE STRADE COMUNALI  
STAGIONI INVERNALI 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto per oggetto lo sgombero neve e/o spargimento del “sale” lungo le strade e aree comunali per **n.4 stagioni invernali (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) a cominciare dalle ore 0,00 del giorno 15 Novembre e fino alle ore 24,00 del giorno 15 marzo dell'anno successivo per ciascuna stagione**, salvo il verificarsi di precipitazioni nevose di straordinaria intensità al di fuori di detto periodo.

Il servizio è suddiviso in n.10 lotti (da 1 a 10) per lo sgombero neve e n. 4 lotti (da A a D) per lo spargimento sale, per ciascuno dei quali vengono elencate le strade comunali o tratti di esse nell'allegato A ed individuate nelle relative planimetrie.

Lo spargimento sale potrà avvenire su richiesta specifica della Direzione dell'esecuzione del contratto anche in altre strade non indicate nei relativi lotti, in ragione delle specifiche esigenze e di sopravvenute necessità.

I lotti relativi alla salatura delle strade sono appaltati unitamente ai lotti di sgombero neve, come segue:

LOTTO 1+LOTTO A

LOTTO 7+LOTTO B

LOTTO 3+LOTTO C

LOTTO 4+LOTTO D

Per ciascun lotto di sgombero neve è previsto l'utilizzo di n. 1 automezzo.

## **Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Gli sgombri della neve e salatura sulle strade verranno eseguiti mediante l'impiego di apparecchi spartineve e spargisale di proprietà della ditta appaltatrice.

I mezzi dovranno essere dotati anteriormente di attrezzatura spartineve omologata e pienamente rispondente alle vigenti normative di riferimento, costituita da lama metallica a comandi idraulici di altezza non inferiore a cm. 80, suscettibile di spostamento in senso verticale per un minimo di cm. 30, orientabile per poter assumere una inclinazione rispetto alla direzione di marcia da  $-45^\circ$  a  $+45^\circ$ , di lunghezza di almeno cm. 300 e di peso adeguato. I mezzi dovranno essere dotati di dispositivo di comando automatico in cabina che agisca sullo sgancio a terra della lama in modo che questa possa seguire in maniera ottimale le deformazioni della sede stradale con l'obiettivo di renderle il più pulite possibile dal manto nevoso salvaguardando nello stesso tempo la superficie di quelle bianche. Tutte le lame dovranno avere il tagliente in ottimo stato ad ogni servizio.

L'Amministrazione comunale potrà, a suo insindacabile giudizio accettare lame di lunghezza inferiore a cm. 300, ma comunque minima di cm. 1,30, ad esempio nel caso di sgombero di percorsi pedonali o di strade di larghezza ridotta nel centro urbano.

Gli automezzi impiegati nel servizio di sgombero neve dovranno essere efficienti e perfettamente idonei allo scopo a secondo del tipo di spartineve montato, dovranno viaggiare lungo le strade comunali dotati di luci (girofarò e luce gialla per macchine operatrici e luci di ingombro lama spartineve) e catarifrangenti in regola con il codice della strada e opportunamente attrezzati allo svolgimento del servizio con catene e zavorre.

La macchina sgombraneve dovrà essere dotata di attrezzature rispondenti alle prescrizioni di cui agli art. 58 del C.d.S. D.lgs n° 285 del 30/04/1992 e art. 211 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 610 del 16/09/1996, nonché di quant'altro necessario previsto dalle vigenti leggi in materia di circolazione stradale.

Gli automezzi impiegati nel servizio di spargimento sale dovranno essere efficienti e perfettamente idonei allo scopo, dovranno viaggiare lungo le strade comunali dotati di luci (girofarò e luce gialla per macchine operatrici) e catarifrangenti in regola con il codice della strada e opportunamente attrezzati allo svolgimento del servizio con catene e zavorre.

**L'appaltatore ha l'obbligo di servirsi di mezzi e lame collaudati, omologati ed idonei alla circolazione stradale nel rispetto delle vigenti normative, pena la risoluzione del contratto. A tale scopo dovrà produrre i libretti di circolazione dei mezzi.**

**Al fine di garantire la tempestività di intervento, la ditta appaltatrice dovrà avere una sede operativa nella quale saranno rimessati i mezzi per lo sgombero neve e salatura delle strade nell'arco di 5 km dal territorio del comune di Collecchio.**

I conducenti, dovranno essere sempre reperibili durante il periodo nel quale sono previsti gli sgombri neve e/o spargimento del "sale".

### **Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE**

Lo SGOMBERO NEVE verrà eseguito nel modo seguente:

- a) Lo spartineve partirà di norma non appena la neve abbia raggiunto l'altezza di cm. 5, nel luogo ove esso ha la sede operativa e si arresterà quando la altezza della neve sia inferiore alla predetta, salvo ordine diverso del personale della Direzione dell'esecuzione del contratto, addetto alla vigilanza del servizio. Lo sgombro potrà tuttavia essere ordinato dall'Ufficio o dai suoi agenti in luogo, anche per altezze inferiori a cm. 5. In ogni caso appaltatore ha l'obbligo di dare inizio al servizio di pulizia entro e non oltre 1 ora dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale.
- b) Lo spartineve ed il relativo mezzo di locomozione dovrà essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto, gli automezzi saranno muniti di catene alle ruote motrici, e dovranno essere opportunamente zavorrati. Ogni mezzo sgombrante dovrà disporre di una congrua dotazione di carburante e di tutto quanto può occorrere per un regolare servizio da svolgersi in qualunque momento sollecitamente. Gli sgombri verranno eseguiti per metà larghezza nel viaggio di andata e per l'altra metà con il viaggio di ritorno, operazione da riportarsi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto;
- c) La larghezza della rotta dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale; al primo sgombero {andata e ritorno} comunque essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli delle banchine. Per gli sgombri successivi, ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la rotta potrà essere proporzionalmente più stretta, ed inoltre potrà essere ridotta solo nei casi di ostacoli permanenti ed accidentali, posti lateralmente alla carreggiata. Gli sgombri dovranno risultare con andamento uniforme e senza sinuosità che, qualora si verificassero, si dovranno osservare le disposizioni che verranno impartite. In ogni caso sulla strada, dopo lo sgombro, non dovrà rimanere un'altezza di neve, superiore a cm. 2, il tutto comunque come ordinerà l'Ufficio Tecnico Comunale.

Lo SPARGIMENTO SALE avverrà previa richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, con sale per disgelo fornito dal Comune di Collecchio.

L'impresa assume a suo carico ed a proprie spese, tutto quanto occorrente per il funzionamento ed il servizio, sulle pubbliche strade degli automezzi adibiti allo sgombero neve/spargimento sale, nonché ad ogni onere per i relativi conducenti. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di riparazione e manutenzione dello spartineve e del mezzo e attrezzatura spandisale.

### **Art. 4 DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS**

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati nel servizio, le ditte appaltatrici dovranno fornirsi a **propria cura e spesa di un sistema satellitare "GPS" per la localizzazione dei mezzi medesimi, al fine di effettuare la contabilità del servizio, che l'appaltatore installerà sui mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.** Tale dispositivo dovrà essere fissato al mezzo in modo che sia protetto e sia attivo in modo continuo, dovrà essere

alimentato dalla batteria del veicolo stesso e dovrà rimanere acceso con continuità, per tutto il periodo di svolgimento del servizio.

**Non verranno erogati i compensi per le ore in cui non risulti attivo il sistema di controllo senza adeguata giustificazione.**

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad accettare la installazione di dette apparecchiature ed a verificarne il funzionamento, segnalando immediatamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie di funzionamento.

Il dispositivo GPS rileva continuamente la posizione del mezzo sul territorio, tale posizione sarà memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo sarà trasmesso periodicamente al Servizio Lavori Pubblici che potrà altresì verificare in tempo reale la posizione del mezzo.

Il GPS dovrà essere attivato al momento della partenza del mezzo dal deposito e disattivato al momento del ritorno al deposito.

Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione, dovrà essere mantenuto funzionante con continuità durante l'effettuazione del servizio.

I dati rilevati, trasmessi ad una centrale di controllo, saranno elaborati per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro e ai chilometri percorsi **al fine di effettuare la contabilità del Servizio.** Resta a carico della Ditta appaltatrice l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software necessarie alla gestione del sistema.

**Il rifiuto ad installare il sistema in oggetto, comporterà l'immediata risoluzione del contratto.**

#### **Art. 5 AMMONTARE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI**

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende non definibile l'ammontare contrattuale di ogni singolo appalto. Pertanto l'ammontare presunto netto dell'appalto è puramente indicativo e potrà di conseguenza variare in aumento o in diminuzione senza limitazione alcuna e senza che si abbia diritto ad ulteriori compensi se non quelli stabiliti con il presente capitolato.

Il solo importo definito è la quota forfettaria corrisposta dall'Amministrazione, per reperibilità e disponibilità per ogni mezzo impiegato per lo sgombero neve per ciascuna stagione invernale, così come successivamente descritta.

In caso di accoppiamento del lotto di sgombero neve con un lotto di spargimento sale, la quota di reperibilità e disponibilità del mezzo impiegato per lo spargimento sale si intende già compensata nella quota del mezzo utilizzato per lo sgombero neve.

L'importo contrattuale comprende quindi:

1. una quota FISSA quale canone per fermo macchina (disponibilità del mezzo e reperibilità) per il mezzo utilizzato per lo sgombero neve, non soggetto ad adeguamento Istat e a ribasso d'asta. Come premio per la dislocazione e la custodia dei mezzi di sgombero e per tutti gli altri oneri generici del presente Capitolato, verrà corrisposto alla Ditta assuntrice un compenso a corpo fisso complessivo, per ogni inverno, da pagarsi in ogni caso vengano o non vengano eseguiti sgomberi neve e/o spargimento del "sale". Il servizio viene compensato per ciascun lotto con i seguenti prezzi unitari:
  - o Compenso unico a corpo, fisso invariabile, da corrispondersi, per ogni invernata e per tutto il gruppo di strade in elenco, compreso il noleggio e gli oneri di aggancio e sgancio dello spartineve e/o dello spargisale prima e dopo i servizi, da pagarsi anche in caso che non siano effettuati sgomberi e quindi non venga applicato il compenso orario per le attività di sgombero neve. La somma è comprensiva di € 450 per oneri della sicurezza.

**a corpo € 2.450,00**

- o Tale cifra verrà riconosciuta interamente alla ditta appaltatrice sino a 7 eventi nevosi verificatisi durante il periodo Novembre-Marzo che richiedano l'intervento dei

mezzi spartineve, dal 8° evento nevoso l'importo sarà pari ad € **1.950,00**. La somma è comprensiva di € 450 per oneri della sicurezza.

2. una quota **VARIABILE**, per la prestazione del servizio, oggetto di offerta da parte dell'appaltatore. Nel compenso orario saranno compresi tutti gli oneri, le spese, le prestazioni, le mercedi, le provviste poste a carico dell'assuntore con il presente capitolato, nonché l'utile dell'assuntore medesimo.

Lo Sgombero neve e/o spargimento del "sale" sarà eseguito con mezzi meccanici forniti dalla Ditta assuntrice, con spartineve a lama e mezzo con spandisale di proprietà della ditta appaltatrice, per qualsiasi altezza di neve sulle strade o tratti di strada sopra elencati, compreso le spese di carburante, lubrificante e conducente per il tempo effettivo di lavoro eseguito a qualsiasi ora diurna o notturna.

Verrà usato il criterio del prezzo più basso espresso con ribasso percentuale sul prezzo orario posto a base di gara per ciascun mezzo in dotazione.

- Compenso orario per mezzo sgombraneve/spandisale

**€/h 63,00**

Non saranno ammesse offerte per la quota variabile (compenso orario) superiori all'importo indicato nel presente capitolato.

L'importo presunto dell'appalto per le n.4 stagioni termiche ammonta presumibilmente € 131.264,00 (€ 32.816,00 per ciascuna stagione termica) suddiviso come di seguito indicato in n.10 lotti:

		LOTTO 1 + LOTTO A	LOTTO 2	LOTTO 3 + LOTTO C	LOTTO 4+ LOTTO D	LOTTO 5	LOTTO 6	LOTTO 7 + LOTTO B	LOTTO 8	LOTTO 9	LOTTO 10	TOTALE
<b>STIMA PER N.1 STAGIONE TERMICA</b>	importo u.											
n. tot. ore presunte		22	10	15	15	10	10	20	10	10	10	
Importo presunto ore	63,00	1 386,00	630,00	945,00	945,00	630,00	630,00	1 260,00	630,00	630,00	630,00	8 316,00
Importo quota fissa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	24 500,00
<b>TOTALE APPALTO PER N.1 STAGIONE TERMICA</b>		<b>3 836,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 395,00</b>	<b>3 395,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>32 816,00</b>
<b>TOTALE APPALTO PER N.4 ANNUALITA'</b>		<b>15 344,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>13 580,00</b>	<b>13 580,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>14 840,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>131 264,00</b>

#### **Art. 6 CONTABILITA' E PAGAMENTO LAVORI**

Per ciascuna stagione invernale la contabilità dei lavori sarà eseguita a fine stagione dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. La liquidazione dei corrispettivi sarà eseguita a seguito di presentazione di fatture redatte sulla base della contabilità di cui sopra, con riferimento ai prezzi di cui all'Art. 5.

#### **Art. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art.3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n.136 smi. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 smi.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 smi. L'appaltatore si impegna a procedere nei loro confronti all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 REVISIONE PREZZI**

Non si darà luogo in alcun modo alla revisione dei prezzi di cui all'art. 5.

#### **Art. 9 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà adottare nell'adempimento dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità del personale addetto allo sgombero, e per non arrecare danni al patrimonio stradale, a terzi ed al transito. **Esso avrà l'obbligo comunque di riparare immediatamente i danni eventualmente causati alle opere stradali a causa dell'esecuzione del proprio servizio.** In difetto di che l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dall'obbligo fissando la scadenza; Se l'appaltatore ciononostante, non provvederà entro i termini richiesti, la Stazione appaltante opererà una detrazione sui crediti dell'Impresa pari ai danni stimati o riparati. L'appaltatore del servizio rimarrà poi completamente e direttamente responsabile per danni che potesse causare verso terzi nelle persone o nelle cose come delle eventuali infrazioni nell'osservanza delle norme di legge sulla circolazione stradale, restandone sollevata l'Amministrazione interessata nonché il personale della medesima preposto alla direzione e sorveglianza.

#### **Art. 10 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune, su proposta del responsabile unico del procedimento, procede alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi, e provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori, a spese dell'appaltatore, a carico del quale rimarrà ogni danno e conseguenza:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) gravi manchevolezze nel servizio e grave ritardo nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve;
- c) abbandono del servizio;
- d) reati accertati a carico della ditta
- e) cessione di contratto

In caso di recesso anticipato da parte dell'appaltatore, questi dovrà darne motivata comunicazione mediante PEC con un preavviso minimo di 3 mesi.

#### **Art. 11 PENALI**

In caso di servizio non regolarmente svolto, a giudizio insindacabile del R.U.P. si applicherà una penalità di € 150,00 per singola inadempienza. Le penali riferite a diverse inadempienze sono cumulabili.

In caso di recidiva sempre per lievi infrazioni che non comportino la risoluzione del contratto, la penalità sarà raddoppiata.

In particolare la Ditta incorrerà in penale nel caso che:

- non si renda reperibile in alcun modo entro 1 ora dall'avvio del primo tentativo di contatto da parte del personale comunale.
- non dia inizio al servizio al raggiungimento delle quote previste nel precedente art.3 oppure entro 1 ora dalla chiamata del personale comunale.
- senza giustificato motivo e senza accordo con il personale comunale, abbandoni il singolo servizio senza averlo completato.

#### **Art. 12 SICUREZZA SUL LAVORO**

La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate all'art.26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti a eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

#### **Art. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato all'appaltatore concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori in oggetto della presente convenzione, senza la autorizzazione della stazione appaltante.

Restano esclusi da tale disciplina non configurando in subappalto i noli di macchinari senza conducente.

#### **Art. 14 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

La ditta aggiudicataria, deve essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per una somma assicurata non inferiore a € 500.000 che deve prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile e danni a persone dell'impresa e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante.